

INFORMAZIONI UTILI PER:

PERSONALE DI ASSISTENZA DOMESTICA



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Personale assunto per prestare assistenza a domicilio e svolgere lavori domestici.

Siete stati assunti per assistere una persona nello svolgimento delle attività quotidiane? Per i lavoratori operanti nelle economie domestiche private in Svizzera sono previsti i seguenti diritti e doveri.

In linea generale vale quanto segue: in Svizzera questo tipo di attività¹ viene svolto nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato e, diversamente dalla situazione giuridica di altri Paesi, non può essere esercitato in regime di libera professione.

Pertanto chi assiste una o più persone in un'economia domestica privata acquisisce lo status di dipendente.

Attenzione: in questo contesto non si parla di cure mediche, le quali possono essere erogate solo da personale adeguatamente qualificato e autorizzato.

Quali condizioni di lavoro vigono in Svizzera?

- Tutela della personalità e della vita privata
- 4 settimane di ferie all'anno
- Un giorno libero alla settimana di cui dispone a proprio piacimento (a meno che non sia stato concordato di raggruppare i giorni liberi al termine dell'incarico)
- Tutela della salute: prevenzione di sovraccarichi o sovraccarichi (ad es. evitare di lavorare ed essere reperibili per l'assistito 24 ore su 24, 7 giorni su 7)
- Vitto sufficiente e camera (con chiave) pulita e riscaldata con accesso a un bagno
- Assistenza e cure mediche in caso di malattia o infortunio
- Un termine di licenziamento adeguato e conforme alla legge per i contratti a tempo indeterminato
- Previdenza sociale (assegni familiari, assicurazione contro gli infortuni ecc.)

I punti summenzionati vengono regolati in un **contratto di lavoro**.

I contratti normali di lavoro (CNL) cantonali contengono ulteriori disposizioni applicabili salvo diversa convenzione.

Panoramica di tutti i CNL cantonali per il personale domestico:

www.seco.admin.ch/cnl-cantonale-personale-domestico

Nota sul modello di CNL a integrazione dei contratti normali di lavoro cantonali per i lavoratori delle economie domestiche private ai sensi dell'art. 359 cpv. 2 CO

Il modello di CNL disciplina i seguenti punti:

- orario di lavoro settimanale, riposo settimanale
- compenso delle ore di presenza
- supplemento per il lavoro notturno e gli straordinari
- risoluzione del rapporto di lavoro

www.seco.admin.ch/assistenza-24ore24

Salario per il personale di assistenza domestica

In linea di massima si applicano i **salari minimi lordi** definiti nel **CNL nazionale per il personale domestico**²:

- personale non qualificato: CHF 19.20/h
- personale non qualificato con almeno 4 anni di esperienza professionale nell'economia domestica: CHF 21.10/h
- personale qualificato con certificato federale di formazione pratica CFP³: CHF 21.10/h
- personale con attestato federale di capacità AFC⁴: CHF 23.20/h

Per tutte le **ore di presenza richieste nell'economia domestica** (tempo in cui si deve restare a casa dell'assistito a sua disposizione) è possibile richiedere una retribuzione adeguata.

Qualora si usufruisca di vitto e alloggio presso l'assistito, possono essere detratti dallo stipendio al massimo gli importi di seguito indicati (ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti⁵):

- il vitto e l'alloggio del personale domestico sono valutati 33.– franchi al giorno (ossia 990.– CHF al mese)
- se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l'importo totale è ripartito come segue:
 - colazione: 3.50 CHF
 - pranzo: 10.– CHF
 - cena: 8.– CHF
 - alloggio: 11.50 CHF

Questi costi devono essere tenuti in debita considerazione nel contratto con l'economia domestica privata e detratti in sede di determinazione del prezzo.

Per i rapporti di lavoro mediati da grandi imprese di fornitura di personale a prestito potrebbe essere applicabile il **contratto collettivo di lavoro CCL Personale a prestito** dichiarato di obbligatorietà generale⁶.

Condizioni di soggiorno per cittadini esteri

Spesso viene assunto personale dall'estero, che resta in Svizzera solo per la durata dell'impiego assistenziale e convive con l'assistito.

Le economie domestiche private possono assumere senza autorizzazione **cittadini svizzeri, persone con certificato di domicilio C o cittadini UE/AELS**. Possono essere assunte anche persone che vivono all'estero e si recano in Svizzera solo per l'attività assistenziale (**frontalieri**⁷).

Condizioni quadro:

- Per i Paesi UE si applica la piena libertà di circolazione.
- Per la Croazia vigono disposizioni transitorie. Per assumere un lavoratore, il datore di lavoro deve sempre richiedere un permesso di lavoro.
- Se l'impiego dura al massimo 3 mesi o 90 giorni all'anno è sufficiente una notifica da parte del datore di lavoro presso lo sportello online (<https://meweb.admin.ch/meldeverfahren>).
- Qualora l'impiego duri più di 3 mesi, è necessario registrarsi presso il comune dell'assistito (datore di lavoro) entro 14 giorni e prima dell'inizio dell'attività⁸ e richiedere un permesso di soggiorno. A tal fine è necessario il proprio passaporto/carta d'identità e una dichiarazione di assunzione scritta del datore di lavoro. Il permesso viene concesso per la durata del rapporto di lavoro. In caso di assunzione attraverso un'impresa di fornitura di personale a prestito fa fede il contratto di assunzione tra l'economia domestica privata e l'azienda stessa.

Residenza all'estero e spostamento in Svizzera solo per l'attività assistenziale:

- è necessario registrarsi presso il Comune del datore di lavoro in qualità di soggiornante settimanale;
- è previsto l'obbligo di tornare nel proprio Paese di residenza almeno una volta alla settimana.

Anche i cittadini di Stati terzi che già si trovano in Svizzera possono esercitare l'attività di collaboratori familiari senza obbligo di autorizzazione, qualora siano in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:

- permesso di domicilio C
- permesso per ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri o soggetti in possesso di permesso B o C

Inoltre, i seguenti gruppi di persone che vivono in Svizzera sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa a condizione di notificare l'inizio e la fine di tale attività alle autorità cantonali:

- persone con permesso B per rifugiati riconosciuti
- persone con permesso F per rifugiati e persone ammesse provvisoriamente

Quanto sopra non esclude che altre categorie di persone possano essere assunte come collaboratori familiari, previo ottenimento di un permesso di lavoro presso le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro o all'immigrazione⁹.

Non è possibile assumere direttamente dall'estero persone con cittadinanza extra-UE/AELS.

¹ Attenzione: in questo contesto non si parla di cure mediche, le quali possono essere erogate solo da personale adeguatamente qualificato e autorizzato. È necessario essere assunti direttamente da un'economia domestica privata o da un'impresa di fornitura di personale a prestito.

² RS 221.215.329.4

³ In qualità di addetto/a di economia domestica o con formazione professionale di base di almeno due anni adeguata alla mansione.

⁴ In qualità di impiegata/o di economia domestica o con formazione professionale di base di almeno tre anni adeguata alla mansione.

⁵ RS 831.101

⁶ CCL di obbligatorietà generale per il personale a prestito: www.seco.admin.ch/ccl-settore-prestito-personale

⁷ In tal caso il datore di lavoro è tenuto a verificare che il lavoratore sia registrato nel suo stesso comune in Svizzera in qualità di soggiornante settimanale e si rechi nel proprio Paese di residenza almeno una volta alla settimana.

⁸ Questi processi sono definiti a livello cantonale.

⁹ Persone ammesse per casi di rigore (permesso B), se non ancora autorizzate a svolgere attività di lavoro, richiedenti l'asilo (permesso N)

Ulteriori informazioni

- www.lavoro.swiss
> Collocatori privati > Collocamento privato e personale a prestito
- www.careinfo.ch/fr
> Informations > Les soignantes migrantes
- www.bern.ch (disponibile in tedesco)
> Themen > Gesundheit, Alter und Soziales
> Alter und Pensionierung > Hilfe und Pflege zu Hause
- www.caritas.ch
- www.prosenectute.ch
- Opuscolo Lavoro domestico AVS/AI:
www.ahv-iv.ch/p/2.06.i
- Opuscolo Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro:
<https://www.ahv-iv.ch/p/2.07.i>
- Opuscoli informativi contenuti nei siti degli ispettorati cantonali del lavoro:
<http://iva-ch.ch/arbeitsgebende/arbeitsinspektorate-ch.html?language=it>
arbeitsinspektorate-ch.html

Contatto

SECO | Condizioni di lavoro
info.ab@seco.admin.ch | www.seco.admin.ch

